



**COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI
CARABINIERI**

**AGENZIA INDUSTRIE
DIFESA**

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE
RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DI AEROMOBILI DELLE
LINEE AB412 E A109, CON RELATIVA RICAMBISTICA, E
ALL'ACQUISIZIONE IN PERMUTA DI BENI E SERVIZI.

TRA

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, codice fiscale 80236190585, con sede in Roma, viale Romania 45, rappresentato dal Gen. D. Ilio CICERI, in seguito denominata "l'Arma"

E

l'**Agenzia Industrie Difesa**, codice fiscale 97254170588, P.I. 07281771001, con sede a Roma, via XX Settembre 123/A, rappresentata dall'Ing. Gian Carlo ANSELMINO, in seguito denominata "AID":

VISTI

- la Legge n. 406 del 21 dicembre 1991 di ratifica ed esecuzione del Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa (di seguito indicato come Trattato CFE), in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1991;
- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il "*Codice dell'Ordinamento Militare*" e in particolare:
 - l'articolo 545, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di Contabilità Generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185;
 - l'art. 48, che definisce status giuridico e scopo dell'AID quale Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa;
- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*" e in particolare:
 - gli articoli dal 131 al 143, relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'AID;
 - gli articoli dal 569 al 574, che disciplinano le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni, nonché le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità;
- la Direttiva n. 143/4100 in data 9 dicembre 2009 dello Stato Maggiore della Difesa, a oggetto "*AID. Attività di riconversione ad uso civile di materiali e mezzi dismessi della Difesa*", con cui si dispone che, nel processo di dismissione dal ciclo logistico dei

materiali della Difesa, si dovranno porre prioritariamente all'attenzione e valutazione dell'Agenzia i materiali e mezzi già dichiarati fuori servizio o fuori uso, valutando il ricorso all'istituto della permuta di beni e servizi in presenza di controprestazioni ritenute d'interesse;

- la convenzione triennale Ministero della Difesa – Agenzia Industrie Difesa relativo al triennio 2015/2017 sottoscritta in data 18 dicembre 2014;
- la Direttiva dello SMD F-011 ed. gennaio 2010 concernente l'affidamento delle commesse all'AID da parte degli Organismi della Difesa;
- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa, SMD-L-027 ed. 2013, a oggetto "*Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni*", nella quale sono indicate le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché disposizioni applicative per l'esecuzione della permuta;
- la DLC - LOG - 04 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra l'Arma dei Carabinieri e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni. Direttiva Tecnica" ed. 2013;
- la Circolare n. 98/32-38-10-2001 in data 22/02/2010 del IV Reparto-SM-Ufficio Logistico dell'Arma e successivi aggiornamenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la cessione in permuta di elicotteri AB412 nonché A109 con relative parti di ricambio, materiali dichiarati fuori servizio in quanto non più rispondente alle esigenze dell'Arma (elenco schematico in allegato A, verbale di "Consistenza e Stima" in allegato B), le cui discendenti attività verranno regolate attraverso la stipula di appositi atti negoziali di permuta tra l'Arma e l'AID (format in allegato C) a fronte dell'acquisizione delle prestazioni indicate al successivo art. 2.

Art. 2

Obblighi delle parti

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 1:

- a) l'Arma rende disponibili ad AID i sistemi d'arma, materiali e mezzi indicati negli appositi atti negoziali discendenti la presente convenzione, nelle quantità, nei tempi e nello stato riportati negli stessi;
- b) l'Arma comunica all'AID il valore dei materiali oggetto di alienazione, determinato da apposite Commissioni all'uopo designate, il cui valore minimo presunto è attualmente di complessivi € 14.562.892,26 (evinti dal verbale di "Consistenza e Stima" nel citato allegato B). Tale valore costituisce il limite sotto il quale AID non può procedere all'alienazione a meno di successive autorizzazioni dell'Arma;
- c) l'AID si impegna a fornire in permuta le controprestazioni indicate dall'Arma, nei modi e nei tempi che saranno definiti, con successivi atti negoziali, da stipularsi ai sensi della vigente normativa di riferimento e nel rispetto del principio generale di equivalenza economica complessiva. Le controprestazioni saranno individuate in dettaglio dall'Arma non appena sarà stato definito dall'AID il possibile prezzo di cessione a terzi del materiale, che potrà variare a seconda che l'alienazione avvenga per lotti ovvero in unica soluzione. L'AID si impegna comunque a cedere al prezzo più vantaggioso per l'Arma;

- d) Con specifici atti discendenti dalla presente convenzione, le Parti potranno prevedere che le somme realizzate dalla vendita dei beni di cui all'art. 1 potranno essere poste a compensazione dei debiti consolidati contratti dall'Arma con l'AID a seguito delle commesse affidatele.
- e) l'AID si impegna alla eventuale sistemazione dei siti di raccolta e cernita, ai fini della compatibilità ambientale prima del trasferimento delle suddette macchine, materiali ed attrezzature.

Art. 3

Modalità esecutive

L'AID dovrà provvedere, secondo le normative vigenti, alla fornitura diretta e/o indiretta dei beni, servizi e lavori richiesti in controprestazione, nei modi e nei tempi indicati dalla F.A., nell'ambito di appositi atti negoziali di permuta. Il ricorso a terzi non dovrà coinvolgere contrattualmente l'Arma.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti alla stipula dei citati, discendenti, atti negoziali di permuta, l'Arma procederà a comunicare all'AID l'elenco dettagliato degli elicotteri e dei materiali che intende cedere, nonché le tempistiche entro le quali saranno disponibili per l'alienazione, corredato del relativo valore di stima attualizzato e della descrizione dei beni/servizi/lavori da chiedere in controprestazione, il relativo valore di massima e i termini di consegna dei beni/servizi/lavori di cui sopra, calcolati a partire dalla data di stipula dei relativi contratti.

Le controprestazioni saranno individuate in dettaglio dall'Arma non appena sarà stato reso noto dall'AID il reale prezzo di cessione, in modo da poter tendere ad uniformarsi al principio generale di equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per l'acquisto di altri beni e servizi mediante ulteriori atti discendenti. L'AID si impegna a cedere al prezzo più vantaggioso per l'Arma.

Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della suddetta comunicazione, l'AID dovrà formalizzare l'accettazione dei termini e condizioni di permuta richiesti dall'Arma e l'impegno a stipulare il relativo atto negoziale entro il tempo di 30 giorni.

Il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'elenco dei materiali da cedere resta valido anche ove la predetta Agenzia, a riscontro della comunicazione della F.A., intenda formulare una controproposta (in termini di valorizzazione e/o di tipologia di beni/servizi/lavori da eseguire in controprestazione); in tal caso sarà l'Arma a dover replicare entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica della lettera dell'AID, con una formale dichiarazione di accettazione/non accettazione delle proposte formulate dall'Agenzia stessa, significando che – in caso di mancata accettazione – l'Arma sarà svincolata da ogni impegno con l'AID e potrà proseguire l'attività di permuta con altri soggetti.

Qualora eventi di forza maggiore, da documentare a cura dell'AID nell'ambito dei suddetti 60 giorni, impediscano alla stessa di rispettare i suindicati termini, si conviene che gli stessi siano prolungati di un tempo che le parti concorderanno di volta in volta.

Entro 60 giorni dalla stipula dell'atto negoziale, l'AID si impegna a rendere disponibile all'Arma la fornitura diretta e/o indiretta dei beni e servizi e lavori richiesti in controprestazione, ad eccezione di quelli per i quali sia stata definita, nell'ambito degli atti negoziali successivi, una diversa tempistica.

Art. 4

Esonero delle responsabilità

Le parti espressamente riconoscono che non sono dovuti compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc. nell'eventualità in cui, dopo le manifestazioni ed i riscontri di cui sopra, non si arrivi alla formalizzazione degli atti di permuta per tutto il materiale di cui all'allegato A, qualunque possa essere la causa a chiunque imputabile, ivi comprese le parti sopracitate, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro comunque interessato.

Art. 5

Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni

Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. Peraltro AID fornirà assicurazione che le ditte impiegate dalla stessa per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto siano in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle specifiche vigenti normative.

Art. 6


Durata

La presente convenzione avrà durata dalla data della stipula fino al 31/12/2017 - data di scadenza della vigente Convenzione triennale tra Ministero della Difesa e AID - fatta salva la possibilità di rinnovo ad avvenuta eventuale stipula di una nuova Convenzione atta a regolare i rapporti tra l'Amministrazione e l'Agenzia stessa.

Fatto, letto e sottoscritto

Roma, 26 OTT. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
(Ing. Gian Carlo Anselmino)



IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DEL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. D. Ilio Ciceri)

